

Il Decreto Legislativo n. 152:2006:
breve storia di un ritorno al passato

Montegrotto Terme (PD) – 11 giugno 2010

Giovanni Raimondini – collaboratore CTI

- Ente di normazione federato all'UNI che produce **norme nel settore termotecnico** congruenti con lo stato della tecnica e delle conoscenze
- Attività **pre-legislativa** in collaborazione con i Ministeri
- Mediatore di interessi tra industria e enti pubblici
- Attività di **consulenza** in materia di agroenergie
- Attività di **ricerca** nel settore delle biomasse e biocombustibili e della programmazione energetica sostenibile
- Attività di **formazione** nei settori di competenza
- Sito Internet con più di 4.000 pubblicazioni scientifiche

www.cti2000.it

Impianti termici civili: tre problemi, tre legislazioni

Gli impianti termici civili sono stati considerati dal legislatore sotto tre diversi punti di vista:

Sicurezza

Uso razionale dell'energia

Tutela dell'ambiente

Le competenze sono state suddivise tra diversi ministeri; questo ha portato anche alla suddivisione dei compiti di controllo fra diversi Enti: Vigili del Fuoco, ISPESL, Comuni o Province, ASL.

Aspetti ambientali: l'Italia cresce e inquina

Lo sviluppo dell'industria e la rapida diffusione dell'auto negli anni del “boom economico” portarono a un aumento del consumo di combustibili fossili in Italia; le emissioni di impianti produttivi e autoveicoli, unite a quelle degli impianti termici civili, causarono un inaccettabile peggioramento della qualità dell'aria (smog) soprattutto nell'area padana, densamente popolata e disseminata di fabbriche.

All'epoca (1960 e dintorni) i combustibili più diffusi erano olio combustibile e carbone; poco gasolio; il gas di città e, in misura minore, il gas naturale erano impiegati quasi esclusivamente per la cottura dei cibi.

Aspetti ambientali: la storia inizia nel 1966

La legge n. 615 del 1966 regola l'utilizzo dei combustibili fossili solidi e liquidi – **il gas non rientrava nel suo campo di applicazione** – nei tre settori dell'industria, dei trasporti e del riscaldamento civile. Per le modalità di utilizzo dei combustibili e di controllo delle emissioni la legge rimandava a tre specifici decreti da emanarsi successivamente, ciascuno per ogni settore.

Nel 1970 veniva emanato il DPR n. 1391, per impianti termici civili; le funzioni di controllo erano affidate ai Vigili del Fuoco.

Sicurezza e risparmio energetico nel 1971

Agli inizi degli anni '70 la legislazione in materia di sicurezza e risparmio energetico era praticamente inesistente: due circolari del Ministero dell'Interno, n. 68 del 1969 e n. 73 del 1971 (prevenzione incendi); la legge n. 1083 del dicembre 1971 (sicurezza gas) e poco altro. Nessuna disposizione relativa a risparmio energetico e uso razionale dell'energia (arriveranno nel 1976), nessuna disposizione relativa alla sicurezza lato fluido termovettore (arriverà un DM alla fine del 1975). Quindi la legge n. 615/66 e il DPR n. 1391/70 dovettero fornire definizioni e trattare aspetti impiantistici anche non del tutto connessi all'aspetto di tutela ambientale.

In 35 anni la tecnica si è evoluta, la legge no!

Mai abrogato, ma solo in parte modificato da successivi provvedimenti, il DPR n. 1391/70 non ha provocato grossi problemi a progettisti, installatori, gestori e utenti degli impianti termici civili, in quanto applicato solo in presenza di combustibili solidi e liquidi: il carbone è praticamente scomparso, stessa fine sta facendo l'olio combustibile. Il combustibile sovrano è il gas naturale, anche negli impianti centralizzati.

Dato che scopo della legge n. 615 e del relativo DPR n. 1391 era quello di agevolare l'uso del gasolio, i non molti impianti che ancora lo utilizzano (peraltro oggi desolfurato) non erano particolarmente penalizzati.

I problemi creati dal D. Lgs. n. 152/2006

Con il decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico dell'ambiente) è stata raggruppata in un unico provvedimento tutta la normativa in materia di tutela dell'ambiente. In particolare il titolo II della Parte V, con relativo Allegato tecnico, tratta degli impianti termici civili aventi portata termica > 35 kW alimentati con combustibili solidi, liquidi e **gassosi**.

Il decreto riprende termini, definizioni, concetti relativi agli impianti termici degli anni '60 – '70 del secolo scorso e li mescola con termini, definizioni e concetti tratti da provvedimenti successivi in materia di sicurezza e risparmio energetico, ottenendo il caos.

Alcuni esempi di incongruità...

Divieto di condensazione nei camini: prescrizione logica nel 1970, con combustibili liquidi e solidi solforati, che avrebbero dato luogo a condense corrosive; irrazionale oggi, in cui la condensazione è incentivata come azione di risparmio energetico

Camini in materiale non combustibile: nel 1970 i camini in materiale plastico non avrebbero retto a temperature e corrosioni dei fumi, e al rischio di incendi da fuliggine; oggi sono marcati CE e vengono usati comunemente in caldaie a gas, a condensazione e non.

Altri esempi di incongruità...

Bocche dei camini distanti da 10 a 50 m da finestre circostanti a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta: i prodotti della combustione del carbone e dell'olio combustibili sono “fumi” nel vero senso della parola, da tenere lontani il più possibile; i prodotti della combustione di una caldaia a condensazione a gas non sono “aria delle Dolomiti”, ma non necessitano di tali cautele!

Strumenti di misura a bordo impianto: riproporre oggi gli analizzatori della combustione del 1970 è come sostituire il computer con il regolo calcolatore!

Le conseguenze del D. Lgs. 152 sul mercato

L'entrata in vigore del decreto ha provocato forti disturbi al mercato. In pratica:

- diventavano “fuorilegge” le caldaie a condensazione di portata termica > 35 kW (peraltro incentivate dalle ultime leggi finanziarie);
- anche camini e condotti in materiale plastico, anche se a norma e marcati CE, diventavano “fuorilegge”;
- molti impianti termici a gas nuovi o ristrutturati necessitavano di camini di altezza smisurata;
- installatori e responsabili di impianti dovevano compilare ulteriore documentazione oltre a quella, già abbondante, richiesta da vigenti disposizioni.

Le reazioni degli operatori, le risposte del Ministero

Dopo alcune segnalazioni al Ministero dell'Ambiente, anche da parte del CTI, rimaste inascoltate, Assotermica ha inviato una segnalazione alla Comunità Europea, evidenziando che il D. Lgs. è in contrasto con alcune direttive europee. Con la legge n. 99/2009 il Ministero ha corretto parte dei problemi (quelli relativi alle caldaie a condensazione), ma altri ne restano.

Lo stesso Ministero ha chiesto al CTI di predisporre una bozza di revisione delle parti del decreto relative agli impianti termici civili; il CTI, sentite le categorie interessate, l'ha messa a punto e inviata al Ministero nel luglio 2009. Al momento, nessuna risposta.

La proposta CTI

Sono state riviste le definizioni, aggiornandole e unificandole, dove possibile, con quelle presenti nei più recenti provvedimenti in materia di sicurezza e risparmio energetico, e in pertinenti norme tecniche nazionali ed europee.

È stata soppressa la denuncia di installazione e modifica (art. 284), in quanto molte informazioni sono già in possesso della Pubblica Amministrazione attraverso altri documenti richiesti da altri provvedimenti; quelle mancanti verranno reperite nel corso delle attività di controllo svolte dagli Enti competenti.

La proposta CTI

È stato fatto osservare che tra le figure professionali citate manca il progettista, che ha specifiche competenze e responsabilità.

La possibilità per i Comuni di richiedere in alcuni casi l'obbligo di installare impianti di riscaldamento centralizzati è già stata eliminata dal DPR n. 59/2009, per evitare sanzioni dalla Comunità Europea.

In alternativa alla marcatura CE è ammesso, per i componenti il sistema fumario, il benestare tecnico europeo rilasciato ai sensi della direttiva “prodotti da costruzione” (CPD).

La proposta CTI

Sono state eliminate disposizioni relative ai camini in contrasto con le vigenti norme tecniche europee in materia (recepite ai sensi della CPD).

Per i prelievi dei prodotti della combustione si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia di risparmio energetico (DPR 412/93 e s.m.i.) e relativa norma attuativa (UNI 10389-1); le prescrizioni relative all'analisi dei prodotti della combustione sono state aggiornate all'attuale stato dell'arte degli analizzatori.

Per il posizionamento delle bocche dei camini è stata proposta come riferimento la norma UNI EN 15287 parti 1 e 2.

Conclusioni (?)

In attesa di una revisione del Decreto, vogliamo osservare che in ogni caso, qualora una disposizione in esso contenuta contrasti con quanto contenuto in altre disposizioni che recepiscono direttive europee (apparecchi a gas, materiali da costruzione, rendimenti caldaie ad acqua calda), tale disposizione dovrebbe ritenersi superata, stante il rango superiore della legislazione comunitaria rispetto a quelle nazionali, in assenza di clausole di salvaguardia dei singoli Stati, comunicate all'Europa e da questa accettate.

Ma... un momento... notizia dell'ultimo minuto....

Lo schema di decreto (s)correttivo!

Il 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto correttivo del D.Lgs. n. 152/2006, che dovrebbe essere pubblicato entro giugno.

Se qualcuno pensava che con il D. Lgs. n. 152/2006 avessimo toccato il fondo, si ricreda: al peggio non c'è limite!

Lo schema di decreto riporta l'Italia non agli anni '60 del 1900, ma a quelli dell'800, “regionalizzando” il decreto!

Le novità

Lo schema di decreto trasferisce la competenza da Comuni e Province a: **l'autorità che effettua i controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.** Quindi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che possono affidarli anche a enti e organismi esterni (commi 12 e 13, allegato L al D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.)

Le novità (segue)

L'impianto termico non solo deve continuare a rispettare le deliranti prescrizioni della parte 2 dell'Allegato IX al D. Lgs. n. 152/2006, ma, in aggiunta, **le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.**

Ogni Regione o Provincia autonoma potrà pretendere particolari esecuzioni tecniche o materiali, “motivandoli” come necessari per la propria “qualità dell'aria”.

Le novità (segue)

Anche per quanto concerne le emissioni inquinanti, l'impianto termico, oltre a rispettare i valori limite stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006, deve rispettare anche i più restrittivi valori limite previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Via libera alle pretese, realmente necessarie o immotivate, di Regioni o Province autonome.

Le novità (segue)

Il “patentino” per la conduzione degli impianti di portata termica non minore di 232 kW non sarà più rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro sulla base di un corso formativo (peraltro non aggiornato) e di un esame definiti a livello nazionale, bensì **da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.**

Le novità (segue)

Il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che l'operatore in possesso del certificato di abilitazione (di qualsiasi grado) per la conduzione dei generatori di vapore può ottenere automaticamente il patentino di conduttore di impianti termici. **Ora questo è lasciato alla discrezionalità della Regione o Provincia autonoma!**

E le proposte di modifica preparate dal CTI son il consenso di Enti, categorie e operatori interessati?

Non pervenute!

Conclusioni

“L'Italia? Italia è solo un espressione geografica!”

(Principe di Metternich, plenipotenziario dell'Impero Austro-Ungarico al Congresso di Vienna, nel corso delle discussioni sulla restaurazione degli Stati europei dopo la sconfitta definitiva di Napoleone a Waterloo)